



**COMUNE DI GIOVINAZZO**  
(Provincia di Bari)

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**Sessione ordinaria**

**Convocazione 1°**

**Oggetto:** Addizionale comunale all' imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) – Determinazione dell' aliquota di compartecipazione per l' anno 2011.

L' anno duemilaundici, il giorno venti del mese di Luglio, con inizio alle ore 19,20, nella solita sala adunanze consiliari.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalle leggi, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria di prima convocazione.

Dall' appello risulta: Prof. Antonio NATALICCHIO – Sindaco - Presente

<b>CONSIGLIERI</b>		<b>Presenti</b>	<b>Assenti</b>
ANNESE	LUIGI	Sì	
DRAGO	MICHELE ARCANGELO	Sì	
VISCOSO	GAETANO	Sì	
RESTIVO	MARIA	Sì	
ALTIERI	GIUSEPPE	Sì	
DE GAETANO	RAFFAELE	Sì	
MASSARI	NICOLA	Sì	
DEPALMA	ANGELO	Sì	
CAMPOREALE	GIOVANNI		Sì
LOPRAINO	MICHELE	Sì	
MAGARELLI	PANTALEO	Sì	
DOLCIAMORE	FRANCESCO	Sì	
TURTURRO	ANGELO		Sì
PISCITELLI	LEONARDO	Sì	
CORTESE	FILIPPO	Sì	
BAVARO	VITANGELO	Sì	
IANNONE	RUGGIERO	Sì	
LASORSA	ANGELO	Sì	
PALMIOTTO	MICHELE		Sì
DECANDIA	GIUSEPPE		Sì

**Totale presenti n. 17**

**Totale assenti n. 4**

Risultato legale il numero degli intervenuti il Prof Angelo DEPALMA nella qualità di Presidente del Consiglio dichiara aperta la seduta con l' assistenza del Dott. Vito PALMIERI - Segretario Generale premettendo che sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del settore interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere favorevole;
  - il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere favorevole;
- ai sensi dell' art. 49 della legge 18 agosto 2000, n. 267.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge 27 dicembre 1997, n. 449 (legge finanziaria per l'anno 1998), che ha delegato il governo ad emanare un decreto legislativo avente ad oggetto l'istituzione di un'addizionale comunale all'I.R.P.E.F.;

VISTO il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, che ha introdotto l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

VISTO l'art. 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), che ha provveduto a sospendere le disposizioni dettate dal summenzionato decreto legislativo 360/98, nonché le successive sospensioni introdotte dalle leggi finanziarie degli anni seguenti al 2003;

VISTO l'art. 1, commi 142, 143 e 144, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che ha eliminato gli effetti sospensivi delle precedenti leggi finanziarie e ha introdotto sostanziali modifiche alla norma istitutiva dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

VISTO l'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28/9/1998, n. 360, come modificato dall'art. 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale dispone che *«I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali»*;

VISTO l'art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. 28/9/1998, n. 360, come modificato dall'art. 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce che *«Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali»*;

VISTO che ai sensi dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 126: *«Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, e' sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato »*;

VISTO l'art. 77-bis, comma 30, del D.L. 25/6/2008 n. 112, convertito dalla Legge 6/8/2008 n. 133, il quale dispone che: *«Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU)»*;

VISTO l'art. 1, comma 123, della Legge 13/12/2010 n. 220 (legge di stabilità 2011) il quale stabilisce che *«Resta confermata, sino all'attuazione del federalismo fiscale, la sospensione del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui al comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU) e per quelli previsti dai commi da 14 a 18 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»*;

VISTO l'art. 5 del D.Lgs. 14/3/2011 n. 23, il quale stabilisce che *«Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della citata legge n. 400 del 1988, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, è disciplinata la graduale cessazione, anche parziale, della*

*sospensione del potere dei comuni di istituire l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, ovvero di aumentare la stessa nel caso in cui sia stata istituita. Nel caso di mancata emanazione del decreto previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, in ogni caso possono esercitare la predetta facoltà i comuni che non hanno istituito la predetta addizionale, ovvero che l'hanno istituita in ragione di un'aliquota inferiore allo 0,4 per cento; per i comuni di cui al presente periodo, il limite massimo dell'addizionale per i primi due anni è pari allo 0,4 per cento e, comunque, l'addizionale non può essere istituita o aumentata in misura superiore allo 0,2 per cento annuo. Le deliberazioni adottate, per l'anno 2011, ai sensi del presente comma non hanno efficacia ai fini della determinazione dell'acconto previsto dall'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360»;*

VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze n. 1/DF del 2 maggio 2011, avente ad oggetto «Addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360. Art. 5 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in materia di cessazione graduale del potere di deliberare aumenti del tributo»;

VISTO che ai sensi dell'art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000 n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001 n. 448: «Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28/09/1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;

VISTO che ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007): «Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

VISTO che con decreto del Ministro dell'Interno del 17 dicembre 2010, pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 300 del 24 dicembre 2010, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2011 da parte degli enti locali è stato differito al 31 marzo 2011;

VISTO che con decreto del Ministro dell'Interno del 16 marzo 2011, pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 70 del 26 marzo 2011, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2011 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito al 30 giugno 2011;

RILEVATO che la Conferenza Stato-Città nel corso della riunione del 30/6/2011 ha dato via libera alla proroga dei termini per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2011, decidendo lo slittamento al 31/8/2011;

VISTO il D.L. 25/6/2008 n. 112, convertito dalla Legge 6/8/2008 n. 133;

VISTA la Legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010);

VISTO l'art. 4 del D.L. 25/1/2010 n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 26/3/2010 n. 42;

VISTO l'art. 14 del D.L. 31/5/2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30/7/2010 n. 122;

VISTA la Legge 13/12/2010 n. 220 (legge di stabilità 2011);

VISTO dell'articolo 2, comma 45 del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge n. 10 del 26 febbraio 2011;

VISTO il D.Lgs. 14/3/2011 n. 23 (disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale);

VISTO il vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 30/05/2008;

RITENUTO opportuno confermare l'aliquota fissata per l'anno 2010, approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 13/5/2010;

ACQUISITO il parere favorevole espresso, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile del presente atto, dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il verbale della 2<sup>a</sup> Commissione consiliare "Bilancio - Programmazione Economica - Finanze - Patrimonio - Attività Economiche - Affari Generali" relativo alla seduta dell' 8 Luglio 2011;

VISTO il Testo *Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali* (D.Lgs. 18/8/2000, n. 267);

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento generale delle entrate comunali;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

Prima della votazione si allontana dall'aula il cons. Piscitelli per cui i presenti si riduce a 16;

Con voti favorevoli 14 (maggioranza e Cortese, Bavaro, Lasorsa), 2 contrari (Magarelli - Iannone) resi per alzata di mano dai 16 consiglieri presenti e votanti.

### **DELIBERA**

Per tutto quanto in narrativa premesso, che qui si intende integralmente richiamato:

- di confermare per l'anno 2011 l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura del 0,7 (zerovirgolasette) per cento;
- di dare atto che i contribuenti con reddito imponibile ai fini dell'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF fino a Euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00), determinato ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.Lgs n. 360/98, sono esenti dall'applicazione della stessa addizionale comunale;
- di stimare, sulla base di analisi fondate sulla dinamica storica, in Euro 1.150.000,00 il gettito derivante dall'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,7%, da iscriversi nel bilancio di previsione dell'anno 2011;
- di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e finanze, Dipartimento per le politiche fiscali, ufficio federalismo fiscale, ai fini della pubblicazione nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002.

Ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D. Lgs.vo n. 267/2000, su proposta del consigliere Altieri Giuseppe, il deliberato viene reso immediatamente eseguibile con favorevoli 14 (maggioranza e Cortese, Bavaro, Lasorsa), 2 contrari (Magarelli - Iannone) resi per alzata di mano dai 16 consiglieri presenti e votanti.

